



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

ALLEGATO 1

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA, AD USO PARCO PUBBLICO, CON CHIOSCO BAR UBICATO ALL'INTERNO, SITO IN VIA CADORNA N.25 DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 2 DEL D. LGS. 117/2017.

L'anno (.....) il giorno.....(.....) del mese di.....alle ore.....(.....) innella Sede Comunale

TRA

Clelia Mazzone, nata a Busto Arsizio (VA) il 20.04.1969 Responsabile del Settore Socio Culturale, la quale interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune, C.F. 00214240129, in seguito denominato "Concedente";

e

Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____ legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, denominato _____ con sede in _____ – Cod. fiscale _____ – Indirizzo mail: _____, di seguito denominato "Concessionario".

Visti:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106";
- il DM 72/2021 di approvazione delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017";

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 19.12.2024 sono stati approvati gli indirizzi per la procedura pubblica di selezione con Ente del Terzo Settore;
- con determinazione n. ... del ... il Comune ha avviato la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto partner per l'affidamento ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D. Lgs. 117/2017;
- con determinazione n..... del il Comune ha approvato le risultanze della procedura di evidenza pubblica e individuato l'Ente del terzo Settore a cui affidare l'area;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Fagnano Olona, come sopra rappresentato, affida a titolo di concessione a _____, di seguito definito/a Concessionario/a, che accetta, la custodia dell'area verde demaniale di proprietà comunale ad uso parco pubblico di circa mq. 1.330, la gestione delle attrezzature esterne per lo svago ivi presenti e un chiosco bar in prefabbricato di legno censito al



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE


NCEU di Fagnano Olona al Foglio 4 Mappale 10578 (si allega scheda catastale N.T20062 del 07/05/2024), per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e per la realizzazione di attività per la promozione e sostegno delle politiche giovanili, prevenzione del disagio minorile e realizzazione di proposte per l'infanzia e l'adolescenza.

Il chiosco e l'area giochi sono meglio identificati nella planimetria allegata.

Il chiosco bar ed il parco pubblico sono dotati di attrezzature ed arredi interni ed esterni, come da elenco che segue, nello stato di fatto e di diritto in cui sono consegnati. Tutte le spese inerenti a quanto sopra sono interamente a carico del Concessionario che si impegna, altresì, a lasciare al Concedente le forniture stesse al termine del contratto.


La superficie utile è di mq. 93.25 così composta:

- Zona di somministrazione mq. 67,39;
- Zona preparazione cibi mq. 5,26;
- Zona dispensa mq. 5,34;
- Spogliatoio e bagno addetti mq. 5.58;
- Bagni per il pubblico e disimpegno mq. 9.68;
- Porticato mq.45,00;





COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE



INFISSI

- portoncino d'ingresso (140x210)
- porte interne, n° 6
- porta uscita lato ovest (retro)
- finestre:
- n° 5 finestre (100x50) senza scuri esterni, nei tre bagni, nell'antibagno e nel deposito
- n° 7 finestre (163x110) con scuri esterni a due battenti, nel salone.

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

- piastrelle locale bar
- piastrelle bagni
- rivestimenti bagni
- piastrelle cucina
- rivestimenti cucina
- piastrelle portico e marciapiede perimetrale



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO, ANTINCENDIO E DI SCARICO

Immediatamente all'ingresso della tubazione in uno dei servizi è installata la valvola principale di alimentazione, completa di valvola di non ritorno, filtro, riduttore di pressione. Da questo punto ha origine l'impianto interno ai bagni realizzato in tubazioni in polipropilene poste nell'intercapedine delle pareti in legno.

Analogamente è eseguita la derivazione e l'impianto interno della zona bar.

L'acqua calda dei bagni si ottiene tramite scaldabagno elettrico da 50 litri, mentre quella della cucina tramite la caldaia a gas metano dell'impianto di riscaldamento.

L'impianto è così composto:

- vasi igienici
- lavabi
- rubinetteria
- boiler ad accumulo elettrico 50 lt
- pilette di scarico
- mancorrente e sostegni di sicurezza per disabili
- sistema allarme bagni
- idranti n°2
- attacco autopompa vigili del fuoco n°1

IMPIANTO ELETTRICO

- Locale pluriuso: **Punti luce n° 15 – mancano le lampade**
- Zona Bancone bar: **Punti luce n° 2 – mancano le lampade**
- Locale dispensa e cucina: **Punti luce n° 4**
- Locali Bagni modello Oblò: **Punti luce n° 5**
- Locali Bagni plafoniere sopra specchio: **Punti luce n° 3**
- Emergenza con pittogramma sopra uscita: **Punti luce n° 1**
- Portico: **Punti luce n° 6**
- Locale caldaia: **Punti luce n° 1**
- L'impianto luce esterno corpi illuminanti per esterno su palo: **pali n° 17**
- **1 presa industriale** tipo CEE in corrispondenza del locale deposito
- Impianto telefonico con **3 punti telefono**
- Impianto automazione cancello a 2 ante
- **Predisposizione (solo tubazioni) videosorveglianza** con due punti telecamera esterni e un punto interno postazione di controllo.
- **Predisposizione impianto antenna TV** (solo tubazioni) + satellitare.

L'impianto ha origine dal punto di consegna Enel ubicato in un apposito armadio sul confine della proprietà, dove si trova il contatore e l'interruttore generale sotto contatore.

IMPIANTO TERMICO E GAS


- CALDAIA MURALE A GAS
- Radiatori n° 12
- Valvole termostatiche n° 12



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

L'impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda con radiatori in alluminio montati a parete. I corpi scaldanti sono provvisti di valvole termostatiche come previsto dalla normativa.

ATTREZZATURE E ARREDI INTERNI



- 01 - armadio frigorifero combinato
- 02 - forno a microonde
- 03 - tavolo snack refrigerato positivo, 1496x600x850
- 04 - piastra cottura in vetroceramica, potenza 2800 W, 690x450x380
- 05 - tavolo armadiato 1 vasca con ante scorrevoli, 1000x500x850h
- 06 - produttore di ghiaccio, produz. 21 kg/24h, 355x404x590
- 07 - lavabicchieri, 430x475x650h, produzione 1500 pezzi/h
- 08 - retro banco neutro per macchina da caffè 1250x630x1100h
- 09 - Banco bar, 3000 mm
- 10 - base refrigerata - tavolo snack refrigerato positivo, 2021x600x850h
- 11 - piano di lavoro - retro banco base neutra, con top in acciaio e lavello + retro banco base neutra con top in acciaio per inserimento lava tazze
- 12 - scaffale elemento base modulabile, 1200x500x2000h
- 13 - scaffale elemento base modulabile, 1500x500x2000h
- 14 - mensole retro banco (n°2)
- 15 - affettatrice

ATTREZZATURE E ARREDI ESTERNI

- n° 1 altalena doppia
- n° 1 gioco a molla,



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

- n° 1 castello con scivolo
- n° 8 panchine in ferro con seduta e schienale in legno
- n° 7 cestini in acciaio con rivestimento in legno
- n° 2 posa ceneri in ferro battuto

IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

Il parco è attrezzato con un impianto d'irrigazione regolato da un'apposita centralina che serve le aree a verde:

- centralina,
- n° 9 irrigatori statici a scomparsa ad angolo di lavoro fisso
- n° 22 irrigatori statici a scomparsa ad angolo di lavoro regolabile
- pozzetti

VIALETTI, PIAZZALE e MANUFATTI ESTERNI

- pavimentazione in autobloccanti
- cordoli
- vani contatori
- recinzione
- cancello battente a due ante + cancello pedonale

Art.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata ordinaria della convenzione è fissata in 6 (SEI) anni, decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto con facoltà di rinnovo. Allo scadere del contratto, l'area tornerà nella piena disponibilità dell'Ente Locale.

Il Concessionario dovrà prendere in carico l'area con le strutture annesse entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Art.3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone fisso annuo di concessione a base d'asta è determinato in € 9.972,00 (novemilanovecentosettantadue/00), calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzi delle Entrate – Anno 2023 semestre 2 – Zona semicentrale – Destinazione: Commerciale. Importo da aggiornare automaticamente ed annualmente, nella misura del 100% in relazione alle variazioni registrate dall'ISTAT nell'anno precedente.

Il canone verrà corrisposto con rate anticipate annuali **ENTRO IL 31 GENNAIO di ogni anno.**

Il primo importo sarà da corrispondere nei 30 giorni successivi alla stipula.

Art.4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

- 1) utilizzare l'area assegnata esclusivamente per le finalità di cui all'art.1 e gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande con struttura già attrezzata ivi ubicata;



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

- 2) garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno come segue:
 - **periodo invernale** dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 10,00 alle ore 17,00;
 - **periodo estivo** dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- 3) garantire l'apertura del chiosco per almeno sei giorni per la settimana nei seguenti orari
 - **periodo invernale** dal 1° novembre al 31 marzo orari minimi di apertura dalle ore 15.00 alle ore 19.00, orari massimi di apertura dalle ore 9.00 alle ore 01.00 salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale
 - **periodo estivo** dal 1° aprile al 31 ottobre orari minimi di apertura dalle ore 9,00 alle ore 20,00 orari massimi di apertura dalle ore 8.00 alle ore 01.00 salvo variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

È prevista comunale la facoltà di tenere aperto il chiosco per sette giorni la settimana e di chiudere lo stesso per un massimo di quattro settimane all'anno, di cui due consecutive, previa comunicazione scritta al Comune garantendo comunque l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco secondo le modalità indicate al punto precedente;

- 1) farsi carico dei costi relativi alle utenze (acqua, luce e gas), già attive, necessarie alla gestione del chiosco relativamente al periodo di concessione richiedendone la voltura la voltura entro 8gg. (otto) dalla stipula della concessione;
- 2) farsi carico della manutenzione ordinaria del chiosco e di quanto in esso contenuto;
- 3) custodire e sorvegliare lo spazio giochi, al fine di contribuire alla tutela e alla conservazione delle attrezzature ivi esistenti segnalando tempestivamente al Settore Lavori Pubblici le riparazioni occorrenti;
- 4) eseguire la pulizia, il livellamento e il diserbo, con estirpazione manuale senza l'ausilio di diserbanti chimici, periodico dell'area verde e la potatura degli alberi e della siepe del parco;
- 5) provvedere alla disinfestazione delle zanzare con un minimo di cinque interventi all'anno da attuarsi nei mesi estivi dandone riscontro al Comune esibendo le relative fatture;
- 6) farsi carico degli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d'acqua, luce, sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti;
- 7) seminare l'area verde e mantenerla costantemente in stato di decoro;
- 8) tagliare il verde in tutta l'area del parco in modo da mantenerla fruibile a tutti;
- 9) sottoscrivere le polizze assicurative di cui all'art.10;
- 10) svolgere tutte le attività entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, la quiete pubblica, avuto riguardo al numero degli utenti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico;
- 11) non svolgere nell'area in concessione attività illegittime o illecite o comunque contrarie alle Leggi e ai Regolamenti;
- 12) non sub-concedere, anche parzialmente, l'area, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione;
- 13) effettuare lo svuotamento dei cestini e dei posa cenere.

Il Concessionario in presenza dei necessari presupposti di legge, potrà organizzare sull'area di pertinenza anche attività ricreative, culturali e del tempo libero e piccoli trattenimenti, nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. Tali attività dovranno essere preventivamente



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

comunicare al Settore Polizia Locale e Suap, ufficio preposto al ricevimento della S.C.I.A. e/o al rilascio delle relative autorizzazioni. Si precisa che l'affollamento massimo dell'area esterna, in considerazione dello stato dei luoghi, qualora venga utilizzato per le attività di cui sopra, non dovrà superare le 100 persone contemporaneamente.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- il pagamento del canone annuo, da corrispondere con le modalità di cui all'art.3;
- la manutenzione ordinaria degli impianti presenti all'interno e all'esterno del chiosco bar;
- la manutenzione ordinaria delle finiture edilizie ed esterne al chiosco bar.

Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i., in attuazione dell'art.1 della Legge 03/08/2007 n.123 (Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro).

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

Art.5 – STATO DELL'AREA E MANUTENZIONE

L'area viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben conosciuto dal Concessionario che lo reputa idoneo per lo scopo e l'accetta. Il Concessionario s'impegna a custodire l'area con la diligenza del consegnatario di beni e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria della stessa, previo accordo con l'Amministrazione concessionaria.

Sono a carico del Concessionario i lavori di adeguamento e comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dal Concessionario sull'area, sempre compatibilmente con i vincoli relativi all'area.

Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'area concessa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.M. 37/08 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La custodia e la pulizia dell'area sono a totale onere e cura del Concessionario.

In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'area, il medesimo garantisce, dietro preventiva richiesta, libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Fagnano Olona per opportune verifiche e controlli in tal senso.

Il Concedente effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria.

Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno di conservare l'area concessa in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterla riconsegnare al Concedente, al termine della concessione.



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dal Concessionario solo a seguito di autorizzazione da parte del Concedente, previa presentazione del relativo progetto al competente Settore del Comune di Fagnano Olona per l'approvazione.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a presentare la certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente.

Il costo relativo a tali lavori (ordinaria e straordinaria manutenzione) e agli adeguamenti e adattamenti (di cui al presente articolo) necessari per lo svolgimento delle attività, resta a carico del Concessionario.

L'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, oltre a non venire riconosciuta per quanto riguarda i costi sostenuti, comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione dell'area, salvo il risarcimento del danno arrecato.

Art.6 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie ed addizioni potranno essere realizzate dal Concessionario, **previa autorizzazione scritta del Concedente ed ottenimento dei necessari titoli edilizi**, con accollo esclusivo dei costi di realizzazione e con rinuncia a qualsiasi rimborso, risarcimento o ristoro delle somme spese.

Tutte le migliorie e addizioni, al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno.

Rimangono, altresì, nella proprietà comunale i beni mobili che dovessero rinvenirsi nell'area dopo la riconsegna della stessa al Concedente, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'area stessa al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.

Art.7 – DESTINAZIONE DELL'AREA

L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, e la custodia dell'area e la gestione delle attrezzature per lo svago presenti all'interno del parco pubblico oltre che per le iniziative presentate nel progetto.

Il concessionario è autorizzato ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione e manutenzione dell'area, previo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla osta, se ed in quanto richiesti dalla normativa vigente.

Il Concedente provvederà, riconoscendo fin da ora al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande presso Enti competenti, a richiedere in via diretta le autorizzazioni sopra menzionate. Tutte le relative procedure saranno espletate dal Concessionario a propria cura e spese.

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

Nessuna opera edilizia, di qualsiasi dimensione e natura, se non autorizzata dal Concedente, potrà essere realizzata sull'area in concessione, pena la decadenza della concessione stessa, l'incameramento della cauzione, la demolizione di quanto realizzato a cura e spese del Concessionario, con riserva di ogni più ampia azione legale per il risarcimento del danno.



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

Art.8 – CONSEGNA E ACCESSO ALL'AREA

Il Concessionario ha il libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto. Il mancato o parziale godimento dell'area determina la decadenza della concessione, comunicata dal Concedente mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

Il Concedente, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area nel corso della concessione per la verifica di osservanza della presente concessione da parte del Concessionario, previa comunicazione allo stesso ed adottando gli accorgimenti necessari al fine di recare il minor disagio possibile.

Art.9 – CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di concessione. Non è consentito il subentro, la sublocazione e la cessione del ramo d'azienda.

Art.10 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario risarcirà i danni causati al Concedente o a terzi per fatti a lui imputabili durante l'utilizzo e la manutenzione dell'area.

Il concedente resta sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, che si possono verificare per qualsiasi ragione o causa legati all'uso dell'area. A copertura delle predette responsabilità, il Concessionario ha stipulato in data _____ polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) n. _____ con massimale di € 3.000.000,00 per sinistro, con _____. Si dà atto che la garanzia contiene la rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere attiva la suindicata polizza, o a costituire in sostituzione altra analoga portata per l'intera durata della presente concessione. Il Concessionario è altresì tenuto a produrre al Concedente le quietanze di avvenuto rinnovo alle scadenze anniversary della suindicata polizza. Il mancato pagamento è causa di decadenza della concessione.

Art.11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista la facoltà di revoca unilaterale da parte del Comune per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, per uno dei seguenti motivi:

- necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune per finalità istituzionali o qualora si verifici un urgente e impreveduto bisogno da parte della Pubblica Amministrazione (art. 1809, comma 2 c.c.);
- utilizzo dell'area da parte del concessionario per finalità diverse o modalità diverse da quelle dichiarate e contenute nel progetto presentato ai fini della concessione dell'area;
- nel caso in cui il concessionario operi per fini di lucro o cessi ogni attività a favore della Comunità locale;
- quando il concessionario già richiamato per iscritto una volta dall'Amministrazione comunale, prosegua nel cattivo uso della struttura, non provvedendo alla normale



COMUNE DI FAGNANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare del Comune;

- nel caso in cui il concessionario operi con modalità che mettono in pericolo la pubblica sicurezza;
- inadempimento degli oneri a carico del concessionario;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di partecipazione;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione al R.U.N.T.S;
- per tutte le altre cause previste dal Codice Civile e non espressamente elencate nel presente articolo.

Nel caso in cui il **concessionario** intendesse **recedere dalla concessione anticipatamente** rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R con un **preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione**.

La concessione può essere revocata, sospesa o modificata per esigenze di pubblico interesse e con atto motivato del Responsabile del Settore concedente, ai sensi dell'art.21 quinquies L. n. 241/1990. La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della Legge n. 241/1990.

Art.12 – RISOLUZIONE

La concessione s'intenderà risolta, ipso iure, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Concedente, con l'obbligo da parte del Concessionario della restituzione immediata dell'area, libera da persone e cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti soggettivi e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (*nota in calce*);
- mancato pagamento del canone annuo entro il termine di cui all'art.3;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art.9;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 1 (uno) mese dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile competente;
- perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal codice dei contratti pubblici D.Lgs n.36/2023, art. 94 e 95 ove compatibili;
- violazione di quanto previsto dall'art.8 della presente concessione riguardo il mancato godimento dell'area;
- mancato o parziale godimento dell'area;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto di concessione;
- mancato pagamento del premio o mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art.10.

La risoluzione potrà essere dichiarata anche al di fuori dei casi espressamente previsti, per violazioni gravi che non consentano la prosecuzione della concessione e per la violazione degli altri obblighi



COMUNE DI FAGNANO OLONA **PROVINCIA DI VARESE**

previsti dagli art. 4 e 5 della presente concessione. In tal caso il Concedente dovrà inviare comunicazione con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC o con altra modalità avente validità analoga, comunicazione di contestazione scritta al Concessionario, assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni 15 (quindici) per le proprie osservazioni. Decorso infruttuosamente tale termine o in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate, il Concedente assumerà gli atti necessari per provvedere alla risoluzione della concessione.

Nel caso di risoluzione della concessione, l'area rientrerà nella piena disponibilità del Concedente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sullo stesso. Fino all'effettiva riconsegna, che dovrà essere fatta entro sette giorni dalla data di risoluzione della concessione, con sottoscrizione di apposito verbale, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale. In caso contrario verrà imputata al Concessionario una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra detto.

Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art.13 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, in caso di revoca ai sensi dell'art.11 e in caso di decadenza, il Concessionario dovrà lasciare il parco e il chiosco bar concessi liberi da persone e cose e nello stato di fatto in cui li ha ricevuti. Il Concessionario dovrà provvedere alla rimessa in pristino con oneri a proprio carico, fatta salva la facoltà del Comune di lasciare immodificate, senza nulla dovere, quelle opere che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno mantenere.

La riconsegna del parco e del chiosco bar dovrà essere fatta entro sette giorni dalla data di scadenza della concessione, mediante sottoscrizione di apposito Verbale tra le parti. In caso contrario verrà imputata al Concessionario una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra detto. Resta inteso che alla scadenza della concessione il parco e il chiosco bar dovranno rimanere chiusi al pubblico.

Art.14 – RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare al Concedente a mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo idoneo avente analogo valore di notifica. Il recesso non comporta il venir meno dell'obbligo di versamento del canone non ancora versato fino al completo sgombero e rimessa in pristino del bene in concessione. Il recesso non dà luogo alla restituzione del canone già versato.

Art. 15 – CESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto o dei diritti che da esso scaturiscono.

La cessione del contratto e la subconcessione daranno luogo a decadenza della concessione e a risarcimento dei danni nei confronti del Comune, così come il mutamento della destinazione d'uso dell'area.

Potrà invece essere consentito l'uso temporaneo ed in forma limitata dell'area a soggetti terzi per lo svolgimento di attività nell'ambito tematico delle politiche giovanili, realizzazione di servizi di



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

prevenzione del disagio minorile e realizzazione proposte per l'infanzia e l'adolescenza, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione e previa autorizzazione del Comune.

Art.16 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è esclusivamente quello di Busto Arsizio.

Art.17 – SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo (salvo esenzioni), sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

Art.18 – PRIVACY

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par.1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente al seguente [link](#).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente
Comune di Fagnano Olona

Il Concessionario

Allegati:

- scheda catastale N. T20062 del 07/05/2024 (planimetria esterna);



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Note:

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6

Testo unico delle Leggi regionali in materia di Commercio e Fiere

Art.65 Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste a l. 575/1965, (ora decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero a misure di sicurezza non detentive;
 - g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 2) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 3) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 4) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.
- 5) Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art.66 (Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

- 1) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali (alinea così sostituito dall'art. 17, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012);
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 2) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 5.
- 3) Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.